ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 167

delle Comunità europee

42° anno

2 luglio 1999

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 1446/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus Thynnus) nella Comunità** 1

★ **Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca** 5

★ **Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94** 7

Regolamento (CE) n. 1449/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

★ **Regolamento (CE) n. 1450/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1151/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 11

★ **Regolamento (CE) n. 1451/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1209/98 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito** 15

★ **Regolamento (CE) n. 1452/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate** 17

★ **Regolamento (CE) n. 1453/1999 della Commissione, del 1° luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89 recante modalità d'applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione per quanto concerne il periodo di validità del documento di sovvenzione** 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

★ **Regolamento (CE) n. 1454/1999 della Commissione, del 1º luglio 1999, che prevede una deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari** 20

★ **Regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione, del 1º luglio 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci)** ... 22

Regolamento (CE) n. 1456/1999 della Commissione, del 1º luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 27

Regolamento (CE) n. 1457/1999 della Commissione, del 1º luglio 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 29

Regolamento (CE) n. 1458/1999 della Commissione, del 1º luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 31

★ **Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)** 33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/427/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 maggio 1999, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie** [1] *[notificata con il numero C(1999) 1377]* 38

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus Thynnus) nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) che, nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso (Thunnus Thynnus) decise dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in prosieguo denominata «convenzione ICCAT», di cui la Comunità è parte, le parti contraenti hanno istuito un regime di registrazione statistica delle catture e delle importazioni di tonno rosso; che con il regolamento (CE) n. 858/94 [3] sono state adottate le misure a tal fine necessarie;

(2) che, per facilitare la gestione del regime suddetto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, nel corso della decima riunione straordinaria svoltasi a San Sebastián nel novembre 1996 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione con la quale si autorizza uno Stato membro a convalidare il documento statistico relativo alle catture di tonno rosso effettuate da una nave battente bandiera di un altro Stato membro;

(3) che, per completare il dispositivo di gestione degli stock di tonno rosso l'ICCAT, nella sua quindicesima riunione ordinaria svoltasi a Madrid dal 14 al 21 novembre 1997, ha adottato una raccomandazione con la quale il regime di registrazione statistica è stato esteso alle operazioni di riesportazione di tonno rosso; che a tal fine occorre stabilire le modalità cui sono soggetti i diversi tipi di operazioni commerciali che includono una o più riesportazioni verso il territorio doganale della Comunità o a partire da tale territorio, e prevedere un apposito modello di certificato di riesportazione;

(4) che l'attuazione di tali misure da parte della Comunità richiede la modifica del regolamento (CE) n. 858/94; che in tale occasione occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei paesi tezri riportato nell'allegato II, punto 2 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 858/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«— la riesportazione in un paese terzo del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 ed ex 1604 14 18.»

2) Dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1. Ogni quantitativo di tonno rosso catturato da una nave battente bandiera di uno Stato membro ed esportato verso un paese terzo deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

2. Il documento statistico redatto a norma del paragrafo 1 può essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o da quelle di un altro Stato membro, in cui i prodotti in questione sono sbarcati, purché i quantitativi di tonno rosso corrispondenti siano esportati fuori della Comunità dal territorio dello Stato membro di sbarco.

[1] GU C 264 del 21.8.1998, pag. 10.
[2] GU C 98 del 9.4.1999, pag. 32.
[3] GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri che convalidano i documenti statistici a norma del paragrafo 2 informano gli Stati membri di bandiera inviando loro una copia dei documenti da essi convalidati entro due mesi dalla data di convalida.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative alle proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.»

3) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Ogni quantitativo di tonno rosso, importato nel mercato comunitario dopo essere stato oggetto di una riesportazione da parte di un paese terzo, deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

Il certificato di riesportazione deve essere stato compilato, firmato e convalidato secondo le modalità previste al paragrafo 2 per il documento statistico; esso è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato.»

4) Dopo l'articolo 3 è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. Ogni quantitativo di tonno rosso riesportato in un paese terzo successivamente all'importazione nella Comunità deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

2. Il certificato di riesportazione è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni. Il certificato di riesportazione deve essere accompagnato da una copia, debitamente convalidata, del documento statistico originale di cui all'articolo 3.

3. Il certificato di riesportazione è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione.

4. La riesportazione di tonno rosso che è stato già precedentemente oggetto di una riesportazione dà luogo alla redazione e alla convalida di un nuovo certificato di riesportazione; in tal caso, al nuovo certificato di riesportazione devono essere allegate le copie dei documenti statistici e dei certificati di riesportazione originali, debitamente convalidati, che accompagnavano il prodotto.»

5) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese d'origine, immessi in libera pratica nei rispettivi territori dopo essere stati oggetto di una riesportazione da un paese terzo.»

6) Il punto 2 dell'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

7) È aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
J. TRITTIN

ALLEGATO I

«2. **Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT, per i quali il documento statistico può essere convalidato da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio**

Sudafrica, Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Cina, Corea, Côte d'Ivoire, Croazia, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Libia, Marocco, Guinea-Conakry, Russia, São Tomé e Príncipe, Tunisia, Uruguay, Venezuela.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

N. del documento	**CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO**

SEZIONE ESPORTAZIONE

1. PAESE DI RIESPORTAZIONE:

2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE (località, provincia o regione, paese):

3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:

Prodotto F/FR	*Tipo* (a) *RD/GG/DR/FL/OT*	*Peso (kg)*	*Stato di bandiera*	*Data d'importazione*

(a) F = fresco FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altri. Se OT, descrivere il tipo di prodotto:

4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO:

Prodotto F/FR	*Tipo* (a) *RD/GG/DR/FL/OT*	*Peso (kg)*		

(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altri. Se OT, descrivere il tipo di prodotto:

5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: - *Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.*

..... Nome	..... Indirizzo	..... Firma	..... Data	..... N. di licenza (se del caso)

6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE - *Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.*

..... Nome e qualifica del funzionario	..... Firma	..... Data	..... Timbro dell'autorità nazionale

SEZIONE IMPORTAZIONE

CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE - *Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.* ***(Paese di transito)***

..... Nome	..... Indirizzo	..... Firma	..... Data	..... N. di licenza (se del caso)

CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE - *Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.* ***(Paese di transito)***

..... Nome	..... Indirizzo	..... Firma	..... Data	..... N. di licenza (se del caso)

CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE - *Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.* ***(Destinazione finale)***

..... Nome	..... Indirizzo	..... Firma	..... Data	..... N. di licenza (se del caso)

LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:

..... Località	..... Provincia o regione	..... Paese

NOTA: Se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese si prega di allegare la traduzione in inglese.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) che l'articolo 31, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [3], prevede che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 37 del trattato, possa stabilire un elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca;

(2) che, per migliorare la trasparenza nel settore della politica comune della pesca, è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni sul verificarsi di tali comportamenti e sul seguito da essi riservato al riguardo;

(3) che l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede la protezione di taluni dati personali nell'ambito del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca;

(4) che l'elenco suindicato deve essere coerente con le disposizioni analoghe adottate dalle organizzazioni internazionali della pesca;

(5) che per talune misure previste dal presente regolamento è opportuno stabilire norme d'applicazione particolareggiate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 figurano in allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all'articolo 1 individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle autorità amministrative e/o giudiziarie.

2. La Commissione mette a disposizione del Consiglio, del Parlamento europeo e dal comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1.

3. Alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 e rese disponibili a norma del paragrafo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. TRITTIN

---

[1] GU C 105 del 15.4.1999, pag. 3.

[2] Parere espresso il 4 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

ALLEGATO

ELENCO DEI COMPORTAMENTI CHE VIOLANO GRAVEMENTE LE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

A. **Inadempimenti relativi alla collaborazione con le autorità di controllo**

— Ostruzione al compito degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

— Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

B. **Inadempimenti relativi alla colloaborazione con gli osservatori**

— Ostruzione al compito degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla normativa comunitaria, di osservazione del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

C. **Inadempimenti relativi alle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di pesca**

— Esercizio dell'attività di pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria, rilasciati dallo Stato membro di bandiera o dalla Commissione.

— Esercizio dell'attività di pesca con uno dei summenzionati documenti il cui contenuto sia stato falsificato.

— Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio.

D. **Inadempimenti relativi all'esercizio delle operazioni di pesca**

— Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi.

— Utilizzazione di metodi di pesca vietati.

— Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca.

— Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca.

— Pesca non autorizzata in una zona determinata e/o in un periodo specifico.

— Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime.

— Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi e le operazioni di pesca che implicano l'azione congiunta di due o più pescherecci.

E. **Inadempimenti relativi ai mezzi di controllo**

— Falsificazione dei dati, o loro mancata registrazione nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita, nella dichiarazione di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; mancanza dei documenti suindicati o loro mancata presentazione.

— Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

— Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci e dei dati relativi ai prodotti della pesca detenuti a bordo.

— Inosservanza delle pertinenti norme relative al controllo, da parte del capitano, del peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie, o del rappresentante del capitano.

F. **Inadempimenti relativi allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti della pesca**

— Sbarco dei prodotti della pesca che contravvengono alle norme comunitarie concernenti il controllo della pesca e la loro attuazione.

— Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 hanno stabilito alcune misure tecniche di conservazione, per le quali erano previste deroghe fino al 31 dicembre 1998;

(2) considerando che, a norma dei suddetti articoli, il Consiglio può modificare la data di scadenza delle deroghe su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici volti a dimostrare che l'impiego delle reti in questione non incide negativamente sulle risorse;

(3) considerando che, secondo quanto affermano alcuni Stati membri, la fine del periodo di deroga sta perturbando le attività di pesca di numerosi pescatori nel Mediterraneo i cui introiti dipendono in gran parte dalla possibilità di poter pescare alle condizioni in deroga previste;

(4) considerando che, dai primi dati scientifici presentati dai suddetti Stati membri, risulta che la proroga di queste deroghe avrebbe un impatto limitato sulle risorse; che, prima di adottare una decisione definitiva, è tuttavia auspicabile avere a disposizione i dati più completi e più aggiornati, che dovranno essere valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca;

(5) considerando che è pertanto opportuno autorizzare temporaneamente la continuazione di queste attività di pesca sino a quando il Consiglio potrà disporre di una valida base scientifica per adottare una soluzione definitiva del problema;

(6) considerando che, per poter disporre di tale base scientifica, occorre raccogliere dati particolareggiati sul probabile impatto, per le risorse, delle attività di pesca considerate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

2) All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

Articolo 2

1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1º febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca.

2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1999.

[1] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. TRITTIN

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	42,3
	064	60,7
	999	51,5
0707 00 05	052	67,8
	628	133,7
	999	100,8
0709 90 70	052	53,3
	999	53,3
0805 30 10	382	56,3
	388	76,4
	528	57,7
	999	63,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	65,8
	400	63,9
	508	73,9
	512	76,5
	524	54,7
	528	50,1
	804	100,4
	999	69,3
0809 10 00	052	127,4
	999	127,4
0809 20 95	052	236,3
	064	171,0
	066	117,8
	400	207,6
	616	130,6
	999	172,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1450/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1151/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1151/1999 della Commissione ([3]), prevede la vendita di scorte d'intervento detenute da taluni organismi d'intervento; che occorre modificare i quantitativi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1151/1999 è modificato come segue:

1. All'articolo 1:

a) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— 3 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco»

b) il testo del sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— 2 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano»

c) il testo del decimo trattino è sostituito dal seguente:

«— 10 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito».

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
([2]) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.
([3]) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 5.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο (2) (3)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	1 000	550	650
	— Quartiers arrière	1 000	700	800
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 500	550	650
	— Hinterviertel	2 000	750	850
DANMARK	— Forfjerdinger	880	550	650
	— Bagfjerdinger	500	700	800
ITALIA	— Quarti posteriori	2 500	750	850
NEDERLAND	— Achtervoeten	200	700	800
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	500	550	650
	— Cuartos traseros	1 000	700	800

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Flanchet d'intervention (INT 18)	1 500	550	650
UNITED KINGDOM	— Intervention shank (INT 11)	1 000	650	750
	— Intervention topside (INT 13)	2 000	1 650	1 750
	— Intervention rump (INT 16)	500	1 450	1 550

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Productos (1) Produkter (1) Erzeugnisse (1) Προϊόντα (1) Products (1) Produits (1) Prodotti (1) Producten (1) Produtos (1) Tuotteet (1) Produkter (1)	Cantidad aproximada (toneladas) Tilnærmet mængde (tons) Ungefähre Mengen (Tonnen) Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι) Approximate quantity (tonnes) Quantité approximative (tonnes) Quantità approssimativa (tonnellate) Hoeveelheid bij benadering (ton) Quantidade aproximada (toneladas) Arvioitu määrä (tonneina) Ungefärlig kvantitet (ton)	Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3) Salgspriser i EUR/ton (2) (3) Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3) Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο (2) (3) Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3) Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3) Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3) Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3) Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3) Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3) Försäljningspris i euro per ton (2) (3)	
	— Intervention flank (INT 18)	1 000	550	650
	— Intervention forerib (INT 19)	500	1 000	1 100
	— Intervention shin (INT 21)	500	650	750
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 500	950	1 050
	— Intervention brisket (INT 23)	1 000	550	650
	— Intervention forequarter (INT 24)	2 000	1 050	1 150
IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	500	600	700
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 500	1 000	1 100
	— Intervention brisket (INT 23)	500	600	700
	— Intervention forequarter (INT 24)	500	1 050	1 150

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) nº 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) nº 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(1) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.

(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.

(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.

(2) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα Α που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).

(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l'article 3, paragraphe 2.

(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(2) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.

(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.º 2 do artigo 3.º

(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.

(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.

(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.

(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.

(3) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα Β που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.

(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.

(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.

(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.

(3) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.

(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.º 3 do artigo 3.º, ou uma mistura de produtos A e produtos B.

(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.

(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1209/98 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2515/98 [4], del 10 giugno 1998, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute dal Regno Unito; che occorre modificare i quantitativi e i prezzi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1209/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.
[3] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 39.
[4] GU L 314 del 24.11.1998, pag. 3.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta euroina tonnilta
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i euro per ton
Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött			
UNITED KINGDOM	— Interventiom thick flank (INT 12)	95	3 250
	— Intervention topside (INT 13)	500	3 450
	— Intervention silverside (INT 14)	90	3 200
	— Intervention fillet (INT 15)	40	7 000
	— Intervention rump (INT 16)	700	3 700
	— Intervention striploin (INT 17)	270	4 700

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) nº 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) nº 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(1) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).»

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97 [4], ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate provenienti dai quarti posteriori di bovini maschi adulti;

(2) considerando che la concessione della restituzione particolare è subordinata alla condizione che sia esportata tutta la carne ottenuta dal disossamento dei quarti, salvo forza maggiore e fatte salve le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82;

(3) considerando che è opportuno ampliare il numero di casi in cui la mancata esportazione dell'intero quantitativo di carne ottenuta dal disossamento non comporta la perdita del diritto alla restituzione; che occorre tuttavia limitare tale possibilità subordinandola a condizioni restrittive onde prevenire eventuali abusi;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1964/82 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione dell'intero quantitativo dei pezzi ottenuti dal disossamento effettuato alle condizioni di controllo previste all'articolo 2, paragrafo 3, e indicato nell'attestato o negli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'operatore può tuttavia commercializzare all'interno della Comunità il filetto, con o senza "chainette", ossa, grossi tendini, cartilagini, pezzi di grasso e altre rifilature ottenute dal disossamento. Qualora desideri commercializzare il filetto nella Comunità, l'operatore deve indicarlo nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Inoltre, l'attestato o gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono recare, nella casella 4, la dicitura "senza filetto".

2. Se il peso della quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tuttavia nei limiti del 10 % di tale peso, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione è pari a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata.

3. Se la differenza di peso supera il 10 %, la restituzione particolare è ricondotta al livello della restituzione per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9150, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo di esportazione in base al quale sono state espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applica la sanzione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3665/87.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stata ancora adottata una decisione definitiva di pagamento o di svincolo della cauzione.

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.
[2] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.
[3] GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.
[4] GU L 341 del 12.12.1997, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89 recante modalità d'applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione per quanto concerne il periodo di validità del documento di sovvenzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione [3] stabilisce all'articolo 13, paragrafo 8, che il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 [4], modificato dal regolamento 1127/1999 [5], fino alla fine del secondo mese successivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [7], stabilisce, nell'allegato II, che i titoli d'esportazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del quarto mese successivo al loro rilascio; che occorre armonizzare il periodo di validità dei due documenti, prolungando a quattro mesi il periodo di validità del documento di sovvenzione rilasciato per le spedizioni verso l'isola Riunione;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8. Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino alla fine del quarto mese successivo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
[3] GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.
[4] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[5] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.
[6] GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
[7] GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che prevede una deroga al regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 ([2]), in particolare l'articolo 12,

(1) considerando che nel corso del mese di maggio 1999 alcune regioni della Germania e dell'Austria sono state colpite da eccezionali inondazioni; che quelle inondazioni non hanno consentito più ad un gran numero di produttori in tali regioni di effettuare una semina economicamente redditizia; che a causa di tale situazione i redditi aziendali dei produttori in questione rischiano di ridursi drasticamente, anche a livello dei pagamenti compensativi;

(2) considerando che, per alleviare la situazione dei produttori in causa, occorre prevedere la possibilità di modificare per la campagna 1999/2000, in via eccezionale, le superfici dichiarate come messe a riposo;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92 ([3]), le domande d'aiuto per superficie presentate prima del 15 maggio 1999 per la campagna 1999/2000 nelle regioni di cui all'allegato possono essere modificate con il ritiro di superfici dichiarate come «seminativi» e la loro inclusione nelle superfici dichiarate come messe a riposo, a condizione che dette superfici siano state effettivamente ritirate dalla produzione a partire dal 15 gennaio 1999.

Le dichiarazioni relative a tale modifica devono essere presentate entro il 15 luglio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.
([2]) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.
([3]) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

ALLEGATO

1. GERMANIA:

Hessen

— Landkreise Groß Gerau, Bergstraße

Rheinland-Pfalz

— Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim

— Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer

Baden-Württemberg

Regierungsbezirk Karlsruhe:

— Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis

Regierungsbezirk Freiburg:

— Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz

Regierungsbezirk Tübingen:

— Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis

Bayern

Regierungsbezirk Schwaben:

— Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee

Regierungsbezirk Oberbayern:

— Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a. Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen

Regierungsbezirk Niederbayern:

— Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn

Regierungsbezirk Oberpfalz:

— Landkreis Regensburg

2. AUSTRIA:

Burgenland

— Oberwart, Güssing

Niederösterreich

— Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung, Gänserndorf, Bruck/Leitha

Oberösterreich

— Perg, Eferding

Steiermark

— Feldbach

Tirol

— Imst

Vorarlberg

— Gesamtes Bundesland

REGOLAMENTO (CE) N. 1455/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

(1) considerando che i peperoni (dolci) figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 [4], è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

(2) considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 79/88, la normativa concernente i peperoni (dolci); che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato II del regolamento n. 79/88, relativo ai peperoni (dolci); che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i pimenti o peperoni dolci dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

(3) considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

(4) considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) di cui al codice NC 0709 60 10 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore nonché lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 79/88 è modificato come segue:

1. Nel titolo, i termini «e per i pimenti o peperoni dolci» sono soppressi.

2. All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

   «La norma di commercializzazione relativa a lattughe, indivie ricce e scarole di cui alle sottovoci 0705 11, ex 0705 19 e 0705 29 00 della nomenclatura combinata figura all'allegato.»;

3. L'allegato II é soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[3] GU L 10 del 14.1.1988, pag. 8.
[4] GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER PIMENTI O PEPERONI DOLCI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pimenti e peperoni dolci delle varietà (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

Secondo la loro forma, si distinguono quattro tipi commerciali di peperoni dolci:

— peperoni dolci lunghi (appuntiti),

— peperoni dolci quadrati senza punta,

— peperoni dolci quadrati appuntiti («trottola»),

— peperoni dolci di forma appiattita («topepo»).

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse i peperoni dolci devono essere:

— interi;

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

— di aspetto fresco;

— praticamente esenti da parassiti;

— praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

— ben sviluppati;

— privi di danni prodotti dal gelo;

— privi di lesioni non cicatrizzate;

— privi di bruciature prodotte dal sole [salvo quanto specificato al capitolo B, Classificazione, punto ii];

— muniti di peduncolo;

— privi di umidità esterna anormale;

— privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:

— il trasporto e le operazioni connesse;

— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. **Classificazione**

I peperoni dolci sono classificati nelle due categorie seguenti:

i) *Categoria I*

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione.

Essi devono essere:

— consistenti;

— praticamente esenti da macchie.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.

ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

— difetti di forma e di sviluppo;

— bruciature prodotte dal sole o leggere ferite cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm^2 di superficie totale per gli altri difetti;

— leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm.

Essi possono essere meno consistenti, ma non appassiti.

Il peduncolo puó essere danneggiato o tagliato.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro (larghezza) massimo normale all'asse dei peperoni dolci. Per «larghezza» dei peperoni dolci di forma appiattita (topepo), si deve intendere il diametro massimo della sezione equatoriale.

Per i prodotti calibrati, la differenza di diametro tra il peperone dolce più grande e il peperone dolce più piccolo nello stesso imballaggio non deve superare i 20 mm.

La larghezza dei frutti non deve essere inferiore a:

— peperoni dolci lunghi (appuntiti): 30 mm

— peperoni dolci quadrati senza punta e peperoni dolci quadrati appuntiti («trottola»): 40 mm

— peperoni dolci di forma appiattita («topepo»): 55 mm

La calibrazione non è obbligatoria per la categoria II purché siano rispettati i calibri minimi.

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai peperoni dolci a bacche mediamente lunghe e sottili (tipo peperoncini), derivati da particolari razze del Capsicum annuum L. var. longum. Questi devono avere una lunghezza superiore a 5 cm.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. **Tolleranze di qualità**

i) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. **Tolleranze di calibro**

i) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato, ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo pescritto.

ii) *Categoria II*

— Peperoni dolci calibrati

Il 10 % in numero o in peso di peperoni dolci non rispondenti al calibro dichiarato ma non superiori né inferiori a detto calibro in misura eccedente i 5 mm; nell'ambito di tale tolleranza è ammesso soltanto il 5 % di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto.

— Peperoni dolci non calibrati

Il 5 % in numero o in peso di peperoni dolci di calibro inferiore al minimo prescritto, entro un limite di 5 mm.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (sempreché sia richiesta una calibrazione) e, per la categoria I, dello stesso colore e grado di maturazione.

La presenza nello stesso imballaggio, di peperoni dolci di colori diversi è autorizzata a condizione che essi siano omogenei per origine, tipo commerciale, calibro (sempreché sia richiesta una calibrazione) e categoria e che il numero di frutti di ciascun colore sia identico.

Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità di colore, calibro e tipo commerciale non è richiesta. Nel caso della commercializzazione di peperoni dolci di colori diversi non è richiesta l'omogeneità di origine.

Nel caso di prodotti calibrati, i peperoni dolci del tipo lungo devono essere sufficientemente uniformi anche per quanto riguarda la lunghezza.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. **Condizionamento**

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. **Identificazione**

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. **Natura del prodotto**

— «Peperoni dolci» e l'indicazione del colore e/o dei colori dei frutti se il contenuto non è visibile dall'esterno;

— tipo commerciale («lunghi», «quadrati senza punta», «quadrati appuntiti», «appiattiti») o nome della varietà se il contenuto non è visibile dall'esterno;

— nel caso dei peperoncini, l'indicazione di questa denominazione o altra indicazione equivalente.

C. **Origine del prodotto**

— Paese d'origine e eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. **Caratteristiche commerciali:**

— Categoria;

— calibro (in caso di calibrazione) espresso in diametro minimo e massimo o, ove del caso, indicazione «non calibrati»;

— peso netto o numero di pezzi (facoltativo).

E. **Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)**

REGOLAMENTO (CE) N. 1456/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 [4];

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
[3] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
[4] GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—
1001 10 00 9400	01	0
1001 90 91 9000	—	—
1001 90 99 9000	01	—
1002 00 00 9000	01	—
1003 00 10 9000	—	—
1003 00 90 9000	01	—
1004 00 00 9200	—	—
1004 00 00 9400	—	—
1005 10 90 9000	—	—
1005 90 00 9000	01	—
1007 00 90 9000	—	—
1008 20 00 9000	—	—
1101 00 11 9000	—	—
1101 00 15 9100	01	34,00
1101 00 15 9130	01	32,00
1101 00 15 9150	01	29,50
1101 00 15 9170	01	27,25
1101 00 15 9180	01	25,50
1101 00 15 9190	—	—
1101 00 90 9000	—	—
1102 10 00 9500	01	0
1102 10 00 9700	—	—
1102 10 00 9900	—	—
1103 11 10 9200	01	0 (2)
1103 11 10 9400	01	0 (2)
1103 11 10 9900	—	—
1103 11 90 9200	01	0 (2)
1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 tutti i paesi terzi.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ([4]), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([4]) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º luglio 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1º term. 8	2º term. 9	3º term. 10	4º term. 11	5º term. 12	6º term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	− 1,00	− 2,00	− 3,00	− 4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	− 1,50	− 3,00	− 4,50	− 6,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	− 1,34	− 2,68	− 4,02	− 5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 [4];

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
[3] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
[4] GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1 luglio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	0,00
1107 10 99 9000	0,00
1107 20 00 9000	0,00

DIRETTIVA 1999/63/CE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell'accordo in materia di politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, quale modificato dal trattato di Maastricht, sono state incorporate negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea;

(2) che i datori di lavoro e i lavoratori («le parti sociali»), a norma dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello europeo siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

(3) che il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro [1]; che il trasporto marittimo è uno dei settori di attività esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva;

(4) che si dovrebbe tener conto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra cui in particolare quelle relative all'orario di lavoro della gente di mare;

(5) che la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria riguardo ai settori ed alle attività esclusi dalla direttiva 93/104/CE;

(6) che a seguito di tale consultazione la Commissione ha giudicato auspicabile un'azione comunitaria in materia e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;

(7) che l'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) hanno informato la Commissione del proprio desiderio di iniziare negoziati, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale;

(8) che il 30 settembre 1998 dette organizzazioni hanno concluso l'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare; che tale accordo contiene una richiesta alla Commissione, formulata congiuntamente, di applicare l'accordo attraverso una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;

(9) che nella risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione [2] il Consiglio ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, poiché esse sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;

(10) che l'accordo si applica alla gente di mare a bordo di tutte le navi marittime, sia di proprietà pubblica che privata, registrate nel territorio di qualsiasi Stato membro e normalmente destinate ad operazioni di marina mercantile;

(11) che lo strumento idoneo per l'attuazione dell'accordo è una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato; che, pertanto, essa vincola gli Stati membri per quanto riguarda i risultati da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi;

(12) che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;

(13) che, per quanto riguarda i termini dell'accordo che non sono specificamente definiti da quest'ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell'accordo;

[1] GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

[2] GU C 368 del 23.12.1994, pag. 6.

(14) che la Commissione ha elaborato la proposta di direttiva, conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo;

(15) che la Commissione ha informato il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale, conformemente alla sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'applicazione dell'accordo sulla politica sociale, sottoponendo loro il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo;

(16) che l'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è l'attuazione dell'accordo, riportato in allegato, relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso il 30 settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore marittimo (ECSA e FST).

Articolo 2

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dalla stessa, fatto comunque salvo il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di sviluppare, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti nella presente direttiva siano rispettati.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002 o si assicurano che entro tale data le organizzazioni padronali e sindacali pongano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che consentano loro di essere sempre in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

L. SCHOMERUS

ALLEGATO

ACCORDO EUROPEO

sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare

Visto l'accordo sulla politica sociale accluso al trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 3.4 e 4.2;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello europeo siano attuati a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

considerando che le parti firmatarie avanzano richiesta in tal senso,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Clausola 1

1. L'accordo si applica alla gente di mare presente a bordo di ogni nave marittima, di proprietà pubblica o privata, registrata nel territorio di uno Stato membro e impegnata normalmente in operazioni di marina mercantile. Ai fini del presente accordo una nave iscritta sul registro di due Stati è ritenuta registrata nel territorio dello Stato di cui batte bandiera.

2. In caso di dubbio se una nave vada considerata nave marittima o impegnata in operazioni di marina mercantile ai fini del presente accordo, la questione sarà risolta dalle autorità competenti dello Stato membro. Andranno consultate le organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare.

Clausola 2

Ai fini del presente accordo:

a) per «ore di lavoro» si intende il periodo durante il quale la gente di mare è tenuta a svolgere un lavoro sulla nave;

b) per «ore di riposo» si intende il periodo libero dalle ore di lavoro; questo termine non include brevi interruzioni;

c) per «gente di mare» si intende ogni persona occupata o impegnata a qualunque titolo a bordo di una nave marittima cui trova applicazione l'accordo;

d) per «armatore» si intende il proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore della sola nave, che hanno rilevato dall'armatore la responsabilità per l'esercizio della nave e, ciò facendo, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità.

Clausola 3

Entro i limiti definiti nella clausola 5 si dovrà stabilire sia un numero massimo di ore di lavoro da non superare in un dato lasso di tempo ovvero un numero minimo di ore di riposo che dovrà essere concesso in un dato lasso di tempo.

Clausola 4

Fatta salva la clausola 5, il modello normale di orario di lavoro della gente di mare si basa in linea di massima su una durata di otto ore al giorno con un giorno di riposo per settimana e riposo nei giorni festivi. Gli Stati membri possono introdurre procedure per autorizzare o registrare accordi collettivi che stabiliscono l'orario normale di lavoro della gente di mare sulla base di modalità che non devono essere meno favorevoli di detto modello.

Clausola 5

1. La durata dell'orario di lavoro o di riposo si configura come segue:

   a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:

      i) 14 ore su un periodo di 24 ore; e

      ii) 72 ore su un periodo di 7 giorni;

   o

   b) il numero minimo di ore di riposo non dev'essere inferiore a:

      i) 10 ore su un periodo di 24 ore; e

      ii) 77 ore su un periodo di 7 giorni.

2. Le ore di risposo possono essere ripartite in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare 14 ore.

3. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da testi internazionali sono svolti in modo da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo e non provocare affaticamento.

4. Riguardo a situazioni in cui la gente di mare è a disposizione, come nel caso di un reparto macchine incustodito, essa beneficia di un periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia disturbato da ordini di lavoro.

5. Riguardo ai paragrafi 3 e 4, in assenza di accordi collettivi e di arbitrati ovvero se le autorità competenti stabiliscono che le disposizioni nell'accordo o nell'arbitrato sono inadeguate, spetta alle autorità competenti definire dette disposizioni per garantire che la gente di mare interessata benefici di sufficiente riposo.

6. Col dovuto rispetto dei principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono applicare normative nazionali, regolamenti o procedure che consentono alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati ma possono tener conto di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di congedi compensativi per la gente di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi su brevi rotte.

7. In un posto facilmente accessibile, unitamente alle modalità di lavoro a bordo, è apposta una tabella indicante per ciascuna mansione almeno:

   a) il programma di servizio in mare e in porto; nonché

   b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo richiesti da normtive, regolamenti o accordi collettivi vigenti negli Stati membri.

8. La tabella di cui al paragrafo 7 è configurata secondo un modello standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave, oltre che in inglese.

Clausola 6

La gente di mare di età inferiore a 18 anni non deve svolgere lavoro notturno. Ai fini di questa clausola per «notte» si intende un periodo di almeno 9 ore consecutive, compreso l'intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino. Questa disposizione non trova applicazione quando la formazione effettiva del giovane di età compresa tra 16 e 18 anni fosse pregiudicata rispetto ai piani e ai programmi fissati.

Clausola 7

1. Il comandante di una nave ha il diritto di esigere dalla gente di mare lo svolgimento di ore di lavoro necessarie per la sicurezza immediata della nave, delle persone imbarcate e del carico o per fornire assistenza ad altre navi o persone in pericolo in mare.

2. In conformità del paragrafo 1 il comandante può sospendere il programma di ore di lavoro o di ore di riposo ed esigere dalla gente di mare lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie fino al ristabilimento della situazione normale.

3. Non appena possibile dopo che è stata ristabilita la situazione normale, il comandante deve far sì che la gente di mare che ha svolto lavoro in un periodo previsto di riposo benefici di un adeguato periodo di riposo.

Clausola 8

1. Si devono tenere registri su cui riportare le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di mare per verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla clausola 5. La gente di mare riceve una copia del registro che la riguarda, che dovrà essere firmata dal comandante o dalla persona da lui autorizzata e dal membro della gente di mare.

2. Si devono definire procedure per la tenuta di tali registri a bordo, nonché gli intervalli con cui rilevare le informazioni. Il modello dei registri delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare è stabilito tenendo conto degli orientamenti internazionali vigenti. Il modello è nella lingua o nelle lingue di cui alla clausola 5, paragrafo 8.

3. Una copia delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale riguardante il presente accordo e i relativi accordi collettivi dev'essere tenuta a bordo ed essere facilmente accessibile per l'equipaggio.

Clausola 9

I registri di cui alla clausola 8 saranno esaminati e vistati a intervalli adeguati per verificare il rispetto delle disposizioni che disciplinano le ore di lavoro o di riposo in attuazione del presente accordo.

Clausola 10

1. Nel determinare, approvare o rivedere gli effettivi dell'equipaggio, è necessario tener conto della necessità di evitare o ridurre al minimo, per quanto possibile, orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l'affaticamento.

2. Se i registri o altri indizi evidenziano la violazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo, sono adottati provvedimenti per evitare ulteriori violazioni, compresa, se necessaria, la revisione degli effettivi della nave.

3. Tutte le navi cui si applica il presente accordo devono disporre di sufficienti membri dell'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità del documento riguardante gli effettivi minimi di sicurezza o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità.

Clausola 11

Sulla nave non devono lavorare persone di età inferiore a 16 anni.

Clausola 12

L'armatore fornisce al comandante le necessarie risorse per poter ottemperare agli obblighi derivanti dal presente accordo, compresi quelli riguardanti l'equipaggiamento adeguato della nave. Il comandante adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le prescrizioni riguardanti l'orario di lavoro della gente di mare e i periodi di riposo derivanti dal presente accordo siano rispettate.

Clausola 13

1. Tutta la gente di mare dev'essere in possesso di un certificato attestante l'idoneità al lavoro per il quale è impiegata in mare.

   La natura della valutazione della salute da effettuare e i dettagli da inserire nel certificato medico devono essere stabiliti previa consultazione con l'armatore e le organizzazioni interessate della gente di mare.

   Tutta la gente di mare deve sottoporsi a esami periodici della salute. Gli addetti ai turni di guardia che presentano problemi alla salute imputati da un medico al fatto che essi svolgono lavoro notturno, devono essere assegnati, nella misura del possibile, al lavoro diurno che loro si confà.

2. L'esame della salute di cui al paragrafo 1 è gratuito e rispetta il segreto medico. Questo tipo di esame può essere svolto nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

Clausola 14

Gli armatori devono fornire informazioni riguardo agli addetti ai turni di guardia e ad altri lavoratori notturni alle autorità nazionali competenti, qualora esse lo chiedano.

Clausola 15

La gente di mare beneficia di una tutela della salute e della sicurezza adeguata alla natura delle sue mansioni. Devono essere disponibili servizi o strutture equivalenti di protezione e di prevenzione riguardo alla salute e alla sicurezza della gente di mare che svolge lavoro diurno o notturno.

Clausola 16

La gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno due settimane, o di una parte corrispondente a periodi di attività inferiori ad un anno, in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale e/o dalla prassi ai fini e a garanzia di queste ferie.

Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso che il rapporto di lavoro sia terminato.

Fatto a Bruxelles, 30 settembre 1998.

Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)

Associazione armatori della Comunità europea (ECSA)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(1999) 1377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

(3) considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non deve essere assegnato in nessun caso a prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 98/73/CE della Commissione [3] e della direttiva 88/379/CEE del Consiglio [4], modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CEE della Commissione [5], ma che può essere assegnato a prodotti che contengono tali sostanze o preparati, se i prodotti in questione rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

(4) considerando che i detersivi per lavastoviglie contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle suddette direttive;

(5) considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione prevedono, in particolare, soglie e punteggi per limitare al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei detersivi cui può essere assegnato un marchio di qualità ecologica;

(6) considerando che i detersivi che rispettano tali criteri esercitano un minore impatto ambientale e sono conformi agli obiettivi del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica;

(7) considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(8) considerando che il comitato istituito con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 880/92 non ha formulato un parere sulle disposizioni previste in un progetto di decisione della Commissione;

[1] GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.
[2] GU L 196 del 16.8.1967, pag.1.
[3] GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.
[4] GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.
[5] GU L 265 del 18.10.1996, pag. 15.

(9) considerando che la Commissione ha quindi proposto queste misure al Consiglio il 27 gennaio 1999 secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 880/92;

(10) considerando che il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta;

(11) considerando che secondo l'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 800/92 la proposta deve ora essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» si intendono tutti i detersivi destinati esclusivamente all'impiego nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all'allegato e appendici I.A, I.B, II, III e IV.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri ecologici specifici sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all'adozione dei criteri.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «15».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

I requisiti generali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, e i criteri specifici stabiliti nel presente allegato si applicano all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie.

Questi criteri hanno l'obiettivo di promuovere:

— **la riduzione dell'inquinamento idrico riducendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose**

— **la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari e promuovendone il riutilizzo e/o la riciclabilità**

— **il risparmio di energia promuovendo l'uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura**

Inoltre, detti criteri sensibilizzano maggiormente i consumatori ai problemi dell'ambiente.

1. UNITÀ FUNZIONALE E DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

1.1. **Unità funzionale**

Per «unità funzionale» si intende la quantità di prodotto necessaria per lavare 12 coperti aventi un livello di sporcizia standard (definito sulla base di norme DIN o ISO).

1.2. **Dosaggio di riferimento**

Come dosaggio di riferimento in situazioni standard si assume il dosaggio consigliato dal fabbricante per 12 coperti e un livello normale di sporcizia.

2. CRITERI FONDAMENTALI

2.1. **Criteri ecologici degli ingredienti**

Parametri fondamentali

Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

— totale sostanze chimiche

— volume critico di diluizione — tossicità (VCD_{TOX})

— fosfati (STPP) [1]

— sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico) (non biodegradable organics — NBDO — aerobic)

— sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (non biodegradable organics NBDO — anaerobic)

Nell'appendice II sono riportate le definizioni dei parametri usati nei calcoli. Tali parametri sono calcolati ed espressi in g/lavaggio o 1/lavaggio, a seconda dei casi. Essi sono aggregati e valutati nel complesso, secondo l'approccio illustrato nel presente documento.

Punteggi/fattori di ponderazione

La seguente tabella riassume i criteri prescelti, le rispettive soglie di esclusione, i rispettivi fattori di ponderazione e il punteggio massimo ottenibile. La formula per il calcolo dei punteggi relativi a ciascun criterio è riportata al punto 2.3.

[1] Questo criterio è adottato provvisoriamente per tener conto del contributo potenziale di taluni detersivi all'eutrofizzazione. AI momento della revisione della presente decisione, verrà valutata l'opportunità di sostituire questo criterio con un altro basato sull'impatto ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, della disponibilità di dati in materia e della situazione di fatto.

Sistema di calcolo dei punteggi/ fattori di ponderazione dei detersivi per lavastoviglie

Criterio	Punteggio				H_{EXC}	W_{factor}	Somma
	4	3	2	1			
Totale sostanze chimiche	16,5	18	19,5	21	22,5	3	12
Volume critico di diluizione tossicità	60	120	180	240	250	8	32
Fosfati (STPP)	0	3	6	9	10	2	8
Sostanze organiche non biodegradabili (aerobicamente)	0	0,05	0,10	0,15	1	1	4
Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente)	0	0,05	0,10	0,15	0,2	1,5	6
Totale							62
Punteggio minimo richiesto	26						

Note:
Tutti i valori sono espressi in g/lavaggio, ad eccezione del valore del VCD_{TOX} che è espresso in l/lavaggio.
W_{factor} = fattore di ponderazione, H_{EXCL} = soglia di esclusione.

2.2. **Livello critico per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica**

La somma dei punteggi relativi ai 5 criteri riguardanti gli ingredienti deve essere pari o superiore a 26.

I valori soglia di esclusione non devono essere superati per qualsiasi criterio. Il prodotto deve rispettare anche i criteri indicati in altre parti del presente allegato.

2.3. **Calcoli relativi ai criteri ecologici degli ingredienti**

Base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID — Detergent Ingredients Database)

L'appendice I.A presenta la base dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID) da utilizzare per i calcoli relativi ai criteri per gli ingredienti. Nell'appendice I.A sono riportati i dati sul fattore di carico, la tossicità, la non biodegradabilità (aerobica), la non biodegradabilità (anaerobica), che dovranno essere utilizzati nei calcoli relativi ai principali ingredienti dei detersivi.

I criteri:

— totale sostanze chimiche

— sostanze non biodegradabili (processo aerobico/anaerobico)

— fosfati (STPP)

sono calcolati per ogni ingrediente tenendo conto della dose per lavaggio, del contenuto d'acqua e della percentuale in massa nella formulazione e sono sommati per ogni formulazione di prodotto.

II criterio relativo alla tossicità del volume critico di diluizione è calcolato per ogni ingrediente mediante l'equazione:

VCD_{TOX}:

$$VCD_{TOX} = \frac{\text{dosaggio} \times \text{fattore di carico}}{\text{effetto a lungo termine}} \times 1\,000$$

Procedura per il calcolo dei criteri e dei punteggi

Per il calcolo dei punteggi si ricorre alle seguenti equazioni:

Totale sostanze chimiche (TC):

Se **TC** > 22,5 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **TC** ≤ 21 g/lavaggio	allora	Punteggio = 15 − **TC**/1,5
Se 22,5 ≥ **TC** > 21 g/lavaggio	allora	Punteggio = 0
Se **TC** ≤ 16,5 g/lavaggio	allora	Punteggio = 4

Punteggio massimo = 4

Volume critico di diluizione, tossicità (VCD_{TOX}):

Se $\mathbf{VCD_{TOX}} > 250$ l/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se $\mathbf{VCD_{TOX}} \leq 240$ l/lavaggio	allora	Punteggio $= 5 - \mathbf{VCD_{TOX}}/60$
Se $\mathbf{250} \geq \mathbf{VCD_{TOX}} > 240$ l/lavaggio	allora	Punteggio $= 0$
Se $\mathbf{VCD_{TOX}} \leq 60$ l/lavaggio	allora	Punteggio $= 4$

Punteggio massimo = 4

Fostati (P):

Se $\mathbf{P} > 10$ g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se $\mathbf{P} \leq 9$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 4 - \mathbf{P}/3$
Se $\mathbf{10} \geq \mathbf{P} > 9$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 0$

Punteggio massimo = 4

Sostanze organiche non biodegradabili aerobicamente (aNBDO):

Se **aNBDO** > 1 g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **aNBDO** $\leq 0{,}15$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 4 -$ **aNBDO**/0,05
Se $\mathbf{1} \geq$ **aNBDO** $> 0{,}15$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 0$

Punteggio massimo = 4

Sostanze organiche non biodegradabili anaerobicamente (anNBDO):

Se **anNBDO** $> 0{,}2$ g/lavaggio	allora	ESCLUSIONE
Se **anNBDO** $\leq 0{,}15$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 4 -$ **anNBDO**/0,05
Se $\mathbf{0{,}2} \geq$ **anNBDO** $> 0{,}15$ g/lavaggio	allora	Punteggio $= 0$

Punteggio massimo = 4

Nuove sostanze chimiche e ingredienti aggiuntivi

a) Nel caso di nuove sostanze chimiche o di ingredienti aggiuntivi non elencati nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi, deve essere seguita la procedura indicata nell'appendice I.B.

   I dati sperimentali devono essere inviati dal richiedente all'organismo competente.

   Devono essere forniti i dati sulla biodegradabilità anaerobica (prova ECETOC n. 28, giugno 1988).

   Deve essere fornita tutta la documentazione disponibile relativa ai dati sulla biodegradazione, l'eliminazione e gli effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, la daphnia magna e le alghe.

   I pertinenti allegati della direttiva 67/548/CEE del Consiglio costituiscono il riferimento per le prove [1].

   Si applicano, ove opportuno, le dispozioni dell'appendice I.B.

   In particolare, qualora non siano disponibili i dati completi sugli effetti a lungo termine (NOEC), si applicano le relative procedure semplificate descritte nell'appendice I.B.

b) Si può ricorrere a una procedura diversa qualora la Commissione riconosca che essa equivale a quella sopraindicata, al fine specifico di valutare il rispetto dei criteri pertinenti, su richiesta di un organismo competente o di un gruppo di interesse rappresentato nel forum consultivo sul marchio di qualità ecologica [articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92].

2.4. **Altri criteri ecologici relativi agli ingredienti**

Taluni ingredienti specifici nella formulazione non devono superare un livello massimo o sono esclusi, come di seguito specificato:

a) sono esclusi il tensioattivo alchilfenoletossilato (APEO), le essenze che contengano composti azotati aromatici riportati nell'appendice II e l'agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti [2] classificati come cancerogeni, teratogenici e mutageni, secondo le definizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE.

[1] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
[2] Con «ingredienti» si intendono sia sostanze che preparati.

b) i fosfonati non devono superare 0,2 g/lavaggio.

c) il totale dei composti di cloro non deve superare 0,1 % (1).

2.5. **Criteri ecologici relativi all'imballaggio dei prodotti**

Viene preso in considerazione solo l'imballaggio primario. L'imballaggio non deve superare 2,5 grammi per unità funzionale. Per l'imballaggio si devono impiegare materiali riutilizzabili e/o riciclabili. Gli imballaggi di carbone devono essere costituiti all'80 % di materiale riciclabile e gli imballaggi in plastica devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.

3. CRITERI DI RENDIMENTO

Il prodotto deve avere un rendimento di lavaggio soddisfacente, con il dosaggio raccomandato conformemente alla prova standard messa a punto da IKW. Il rendimento migliore si dovrebbe ottenere a 55 °C o a temperature inferiori. La documentazione in materia deve essere fornita dal fabbricante.

4. PROVE

4.1. **Prova di purezza degli enzimi per verificare l'assenza di organismi di produzione**

Deve essere effettuata una prova di purezza degli enzimi prodotti da processi biotecnologici e utilizzati nei detersivi per lavastoviglie per i quali si richiede l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Lo scopo della prova è di assicurare che nel preparato enzimatico finale non siano contenuti organismi di produzione.

La crescita dei microrganismi deve essere verificata insieme ad antibiotici specifici. La procedura di prova deve assicurare che non siano reperibili organismi di produzione di fabbricazione in un campione di prova standard del preparato enzimatico finale di 20 ml.

4.2. **Prove di laboratorio**

Le prove devono essere effettuate a spese del richiedente presso laboratori che soddisfino i requisiti generali indicati dalla norma EN 45001 o da qualsiasi altro sistema equivalente.

5. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

5.1. **Informazioni sull'imballaggio**

II prodotto deve recare le seguenti informazioni:

«**Di norma è opportuno**

— utilizzare detersivi che consentono il lavaggio a temperature inferiori a 65 °C,

— selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature,

— lavare a pieno carico,

— non superare il dosaggio consigliato.

Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l'inquinamento idrico».

«**Questo prodotto ha ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica perché contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia**».

Per maggiori informazioni sul marchio UE di qualità ecologica si prega di contattare la Commissione europea:

Su Internet: *http://europa.eu.int/ecolabel*

Per posta: Commissione europea, DG XI E4,

rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles

5.2. **Istruzioni sul dosaggio**

La confezione del prodotto deve recare i dosaggi raccomandati. Deve essere specificato il dosaggio consigliato per stoviglie «normalmente sporche» o «molto sporche». Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.

(1) Al momento della revisione dei criteri, il problema dei composti di cloro verrà considerato con particolare attenzione in vista di una loro possibile esclusione.

5.3. **Etichettatura e informazioni sugli ingredienti**

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia [1].

Devono essere etichettati i seguenti gruppi di ingredienti:

— Enzimi: indicazione del tipo di enzima.

— Agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC.

— Eventuali essenze contenute nel prodotto devono essere riportate sull'imballaggio.

[1] GU L 291 del 10.10.1989, pag. 55.

Appendice I

BASE DI DATI INGREDIENTI DEI DETERSIVI E APPROCCIO DA SEGUIRE PER GLI INGREDIENTI NON ELENCATI NELLA BASE DATI

A. **Per il calcolo dei criteri ecologici devono essere impiegati i dati riportati nella presente appendice relativi agli ingredienti dei detersivi più comunemente utilizzati (cfr. tabella)**

BASE DI DATI DEGLI INGREDIENTI DEI DETERSIVI

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
	Tensioattivi anionici								
1	C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14 < 1 %)	0,3	0,3	0,05	Y, FC = 0,75	0	0	0	2,3
2	Altri LAS (C14> 1 %)	0,12	0,12	0,05	Y, FC = 1,5	0	0	0	2,3
3	C 14/17 alchilsulfonato	0,27	0,27	0,03	Y, FC = 0,75	0	0	0	2,5
4	C 8/10 Alchilsulfato	CE50 = 2,9	0,15	0,02	0	0	0	0	1,9
5	C 12/15 AS	0,1	0,1	0,02	0	0	0	0	2,2
6	C 12/18 AS	CL50 = 3	0,15	0,02	0	0	0	0	2,3
7	C 16-18 FAS	0,55	0,55	0,02	0	0	0	0	2,5
8	C 12/15 A 1-3 EO sulfato	0,15	0,15	0,03	0	0	0	0	2,1
9	C 16/18 A 3-4 EO sulfato	dati non validi	0,1	0,03	0	0	0	0	2,2
10	C 8-Succinato dialchilico di zolfo	CL50 = 7,5	0,4	0,5	Y, FC = 1,5	0	0	0	2
11	C 12/14 metilesetere di acido grasso solfonico	CE50 = 5	0,25	0,05	Y, FC = 0,75	0	0	0	2,1
12	C 16/18 metilesetere di acido grasso solfonico	0,15	0,15	0,05	Y, FC = 0,75	0	0	0	2,3
13	C 14/16 solfonato di olefina alfa	CL50 = 2,5	0,13	0,05	Y, FC = 0,75	0	0	0	2,3
14	C 14-18 solfonato di olefina alfa	CL50 = 1,4	0,07	0,05	Y, FC = 2,0	0	0	0	2,4
15	C 12-22 Saponi	ECO = 1,6	1,6	0,05	0	0	0	0	2,9
	Tensioattivi non ionici								
16	C 9/11 A > 3-6 EO lin. o mono br.	CE50 = 3,3	0,7	0,03	0	0	0	0	2,4
17	C 9/11 A > 6-9 EO lin. o mono br.	CE50 = 5,4	1,1	0,03	0	0	0	0	2,2
18	C 12-15 A 2-6 EO lin. o mono br.	0,18	0,18	0,03	0	0	0	0	2,5
19	C 12-15 (Media C < 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.	0,24	0,24	0,03	0	0	0	0	2,3
20	C 12-15 (Media C > 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.	0,17	0,17	0,03	0	0	0	0	2,3
21	C 12-15 A > 9-12 EO	CL50 = 0,8	0,3	0,03	0	0	0	0	2,2
22	C 12-15 A > 20-30 EO	CE50 = 13	0,65	0,05	0	0	0	0	2
23	C 12-15 A > 30 EO	CL50 = 130	6,5	0,75	0	0	Y	0	0 [1]

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
24	C 12/18 A 0-3 EO	nessun dato	0,01	0,03	0	0	0	0	2,9
25	C 12-18 A 9 EO	0,2	0,2	0,03	0	0	0	0	2,4
26	C 16/18 A 2-6 EO	0,03	0,03	0,03	0	0	0	0	2,6
27	C 16/18 A > 9-12 EO	CL50 = 0,5	0,05	0,03	0	0	0	0	2,3
28	C 16/18 A 20-30 EO	CE50 = 18	0,36	0,05	0	0	0	0	2,1
29	C 16/18 A > 30 EO	CL50 = 50	2,5	0,75	0	Y	0	0	0 (1)
30	C 12/14 Amido di glucosio	4,3	4,3	0,03	0	0	0	0	2,2
31	C 16/18 Amido di glucosio	0,116	0,116	0,03	0	0	0	0	2,5
32	C 12/14 Alchilpoliglucosidi	1	1	0,03	0	0	0	0	2,3
	Tensioattivi amfoteri								
33	C 12-15 Alchildimetilbetaina	0,03	0,03	0,05	Y, FC = 2,5	0	0	0	2,9
34	Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina	0,03	0,03	0,05	Y, FC = 2,5	0	0	0	2,8
	Controllori sud								
35	Silicone	CE50 = 241	4,82	0,4	Y, FC = 0,75	Y	0	0	0,0
36	Paraffina	nessun dato	100	0,4	0	Y	0	0	0 (1)
	Ammorbidente								
37	Glicerina	CL50 > 5-10 gl	1 000	0,13	0	0	0	0	1,2
	Emulsionanti								
38	Fosfato ad esempio STPP		1 000	0,6	0	0	Y	0	0,0
39	Zeolite A	120	120	0,05	0	0	0	Y	0,0
40	Citrato	CE50 = 85	85	0,07	0	0	0	0	0,6
41	Policarbossilati e relativi derivati	124	124	0,4	Y, FC = 0,1	Y	0	0	0 (1)
42	Argilla		1 000	0,05	0	0	0	Y	0,0
43	Carbonato/bicarbonato	CL50 = 250	250	0,8	0	0	Y	0	0,0
44	Acido grasso (C > = 14)	EC0 = 1,6	1,6	0,05	0	0	0	0	2,9
45	Silicato/disilicato	CE50 > 1 000	1 000	0,8	0	0	Y	0	0,0
46	NTA	19	19	0,13	0	0	0	0	0,6
47	Acido poliaspartico, sale de NA	125	12,5	0,13	Y, FC = 0,1	0	0	0	1,2

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
	Sbiancanti ottici (FWA)								
48	Perborato mono (ad esempio borato)	1-10	6	1	0	0	Y	0	0,0
49	Perborato tetra (ad esempio borato)	1-10	6	1	0	0	Y	0	0,0
50	Percarbonato (cfr. carbonato)	CL50 = 250	250	0,8	0	0	Y	0	0,0
51	ETDA	EC0 = 500	EC0 = 500	0,13	0	0	0	0	2,0
	Solventi								
52	C 1-C 4 alcoli	CL50 = 8 000	100	0,13	0	0	0	0	2,3
53	Monoétanolamina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2,7
54	Diétanolamina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2,3
55	Triétanolamina	0,78	0,78	0,13	0	0	0	0	2
	Varie								
56	Polivinile pirrolidone (PVP/PVNO/PVPVT)	CE50 > 100	100	0,75	Y, FC = 0,1	Y	0	0	0 [1]
57	Fosfonati	7,4	7	0,4	Y, FC = 0,5	Y	0	0	0 [1]
58	EDTA	LOEC = 11	11	1	Y, FC = 0,1	Y	0	0	0 [1]
59	CMC	CL50 > 250	250	0,75	Y, FC = 0,1	Y	0	0	0 [1]
60	Solfato Na	CE50 = 2 460	1 000	1	0	0	Y	0	0,0
61	Solfato Mg	CE50 = 788	800	1	0	0	Y	0	0,0
62	Cloruro Na	CE50 = 650	650	1	0	0	Y	0	0,0
63	Urea	CL50 > 10 000	100	0,13	0	0	0	0	2,1
64	Acido maleico	CL50 = 106	2,1	0,13	0	0	0	0	0,8
65	Acido malico	CL50 = 106	2,1	0,13	0	0	0	0	0,6
66	Fomiato di calcio		100	0,13	0	0	0	0	2,0
67	Silice		100	0,05	0	0	0	Y	0,0
68	Polimeri di alto PM PEG > 4 000		100	0,4	0	Y	0	0	0 [1]
69	Polimeri di minimo PM PEG < 4 000		100	0,13	0	0	0	0	1,1
70	Solfonati di cumene	CL50 = 66	6,6	0,13	Y, FC = 0,25	0	0	0	1,7
71	Solfonati di xilene	CL50 = 66	6,6	0,13	Y, FC = 0,25	0	0	0	1,6

N. DID	Ingredienti	Tossicità		Fattore di carico	Non biodegradabili anaerobicamente	Non biodegradabili aerobicamente	Sostanze inorganiche solubili	Sostanze inorganiche insolubili	THOD
		NOEC misurata	LTE						
72	Solfonati di toluene	CL50 = 66	6,6	0,13	Y, FC = 0,25	0	0	0	1,4
73	Idrossido di Na-/Mg-/K		100	1	0	0	Y	0	0,0
74	Enzimi	CL50 = 25	25	0,13	0	0	0	0	2,0
75	Essenze	CL50 = 2-10	0,02	0,1	Y, FC = 3,0	Y	0	0	0 (1)
76	Coloranti	CL50 = 10	0,1	0,4	Y, FC = 3,0	Y	0	0	0 (1)
77	Amido	Nessun dato	250	0,1	0	0	0	0	0,97
78	Sulfonato di ftalocianina Zn	NOEC = 0,16	0,016	0,07 (2)	Y, FC = 2,5	Y	0	0	0 (1)
79	Anionici poliestere (Soil Release Polyester)	NOEC = 310	310	0,4	Y, FC = 0,1	Y	0	0	0 (1)
80	Iminodisuccinato	23	2,3	0,13	Y, FC = 0,25	0	0	0	1,1
	Sbiancanti ottici (FWA)								
81	FWA 1 (3)	CL0 = 10	1,0	0,4	Y, FC = 1,5	Y	0	0	0 (1)
82	FWA 5 (4)	3,13	3,13	0,4	Y, FC = 0,5	Y	0	0	0 (1)
	Ingredienti aggiuntivi								
83	Alchil ossidi di amine (C 12-18)	EC0 = 0,08	0,08	0,05	Y, FC = 2,5	0	0	0	3,2
84	Glycereth (C 6-17) EO cocoato	CE50 = 32	1,6	0,05	0	0	0	0	2,1
85	Esteri di fosfato (C 12-18)	CE50 = 38	1,9	0,05	Y, FC = 0,25	0	0	0	2,3

(1) 0* = THOD per sostanze non biodegradabili aerobicamente è fissato a livello 0.
(2) Fotodegradazione rapido.
(3) FWA 1 = Disodio 4,4′-bis (4-anilino-5-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl) amino stilbene-2,2′-disulfonato.
(4) FWA 5 = Disodio 4,4′-bis (2-sulfostiril) bifenile.

Appendice I

Y = Sì
FC = fattore di correzione da applicare al dosaggio espresso in g/lavaggio
0 = da non utilizzare
NOEC = Concentrazione priva di effetti osservati (in una prova cronica)
LTE = Effetto a lungo termine
THOD = Fabbisogno teorico di ossigeno

B. **Nel caso di ingredienti non riportati sull'elenco DID, e se opportuno, si procede come segue**

Tossicità dell'acqua

Come criterio per il calcolo del volume critico di diluizione (tossicità), si devono considerare i dati relativi ai più bassi effetti a lungo termine (LTE) convalidati per i pesci, la daphnia magna e le alghe.

Qualora si utilizzino i dati sugli omologhi e/o le QSAR (Relazioni quantitative struttura-attività), si può applicare un fattore di correzione ai dati LTE prescelti.

Qualora non siano disponibili dati LTE, si deve procedere a una stima degli stessi utilizzando la procedura sottoindicata, applicando lo specifico fattore di incertezza (uncertainty factor — UF) ai dati relativi alle specie più sensibili.

Non tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA USARE
Almeno due LC_{50} acute sui pesci, la daphnia o le alghe	100
1 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	10
2 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	5
3 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1
	Si assume la NOEC minima convalidata

Uno scostamento da questo criterio può essere ammesso se l'adozione di fattori inferiori o dati è scientificamente giustificata.

Tensioattivi

DATI DISPONIBILI	UF DA UTILIZZARE
Almeno due NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1 (la più bassa NOEC)
1 NOEC sui pesci, la daphnia o le alghe	1 (NOEC se si tratta delle specie più sensibili alla tossicità acuta)
	10 (NOEC se non si tratta delle specie più sensibili alla tossicità acuta)
3 LC_{50} sui pesci, la daphnia o le alghe	20 (la LC_{50} più bassa)
Almeno due LC_{50} sui pesci, la daphnia o le alghe	50 (la LC_{50} più bassa)
	o 20 in casi specifici (cfr. di seguito)

Nell'ultimo caso riportato sopra, può essere utilizzato un fattore di incertezza 20 anziché 50 solo se sono disponibili i dati su 1-2L (E)C_{50}(LC_{50} in caso di tossicità per i pesci, EC_{50} in caso di tossicità per la daphnia o per le alghe) e se, dalle informazioni disponibili per altri composti, si può stabilire che le specie più sensibili sono state sottoposte a prova. Tale norma può essere applicata solo all'interno di un gruppo di omologhi. Va precisato che gli LTE (effetti a lungo termine) utilizzati per un gruppo di omologhi devono essere coerenti per quanto riguarda l'influenza ad esempio della lunghezza delle catene alchiliche per gli alchil-benzen-solfonati a catenou lineare (linear alkylbenzene sulphonate — LAS) o del numero di EO (gruppi etossilici) sull'alcol etossilato qualora sia possibile stabilire tali relazioni quantitative struttura-attività (QSAR).

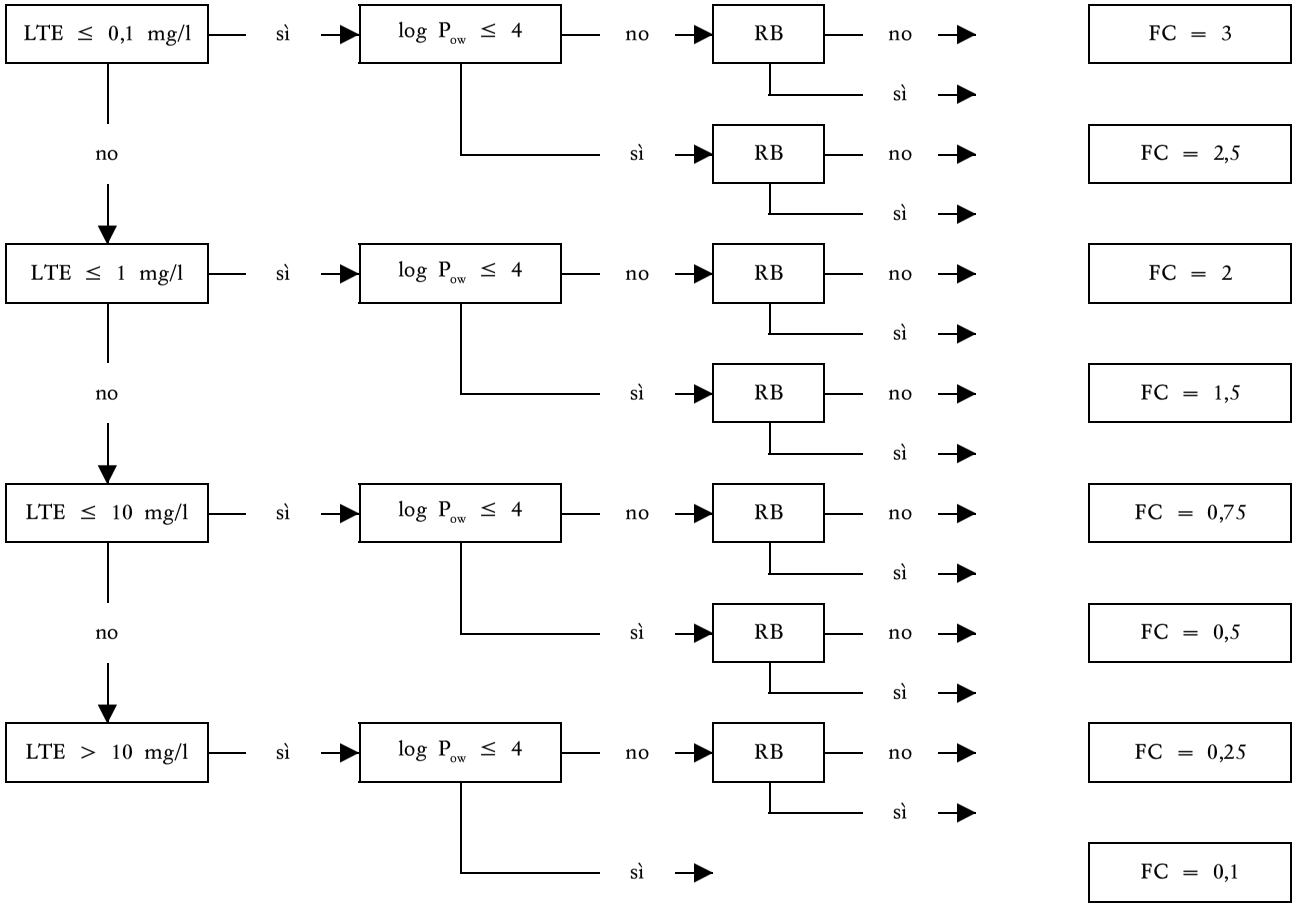
Qualsiasi scostamento dalla procedura sopradescritta deve essere ben ponderato per ciascuna sostanza chimica.

Fattori ci carico

I fattori di carico sono determinati conformemente alla direttiva 93/67/CEE della Commissione [1], del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio [2].

[1] GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.
[2] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente): diagramma di flusso per definire i fattori di correzione (FC) (1)



RB: Biodegradabilità aerobica rapida *(Ready aerobic biodegradability)*
LTE: Effetti a lungo termine *(Long-term effect)*
FC: Fattore di correzione *(Correction factor)*

(1) I fattori di correzione (FC) devono essere stabiliti in base alle proprietà degli ingredienti applicati al dosaggo espresso in g/lavaggio.

Appendice II

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI ECOLOGICI

1. **Totale sostanze chimiche**

   Il totale sostanze chimiche equivale al dosaggio meno il contenuto di acqua espresso in g/lavaggio.

2. **Volume critico di diluzione, tossicità (VCD_{TOX})**

   Il volume critico di diluizione (VCD_{TOX}) è calcolato per ogni ingrediente i della formula considerando i dati dei fattori di carico (LF) e degli effetti a lungo termine (LTE) inclusi nell'elenco DID espressi in 1/lavaggio:

$$VCD_{TOX} \text{ (ingrediente i)} = \frac{\text{peso/lavaggio(i)} \times \text{LF(i)}}{\text{LTE(i)}} \times 1\,000$$

   IL VCD_{TOX} del prodotto è costituito dalla somma del VCD_{TOX} di tutti gli ingredienti espressa in l/lavaggio.

3. **Fosfati (STPP)**

   Peso per lavaggio di tutti i fosfati inorganici, espressi come STPP in g/lavaggio.

4. **Sostanze organiche non biodegradabili (aerobicamente)**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche non biodegradabili aerobicamente (cf. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

5. **Sostanze organiche non biodegradabili (anaerobicamente)**

   Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche non biodegradabili anaerobicamene utilizzando i rispettivi fattori di correzione (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

6. **Muschi azotati**

   Muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene

   Muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluene

   Moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano

   Muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene

   Muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone.

Appendice III

DATI E INFORMAZIONI CHE IL RICHIEDENTE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DEVE PRESENTARE ALL'ORGANISMO COMPETENTE

1.1. **Dichiarazione relativa alla formulazione del prodotto e al calcolo dei criteri**

L'organismo competente richiede al fabbricante che presenta richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica di fornire:

— la formulazione esatta del prodotto;

— la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad es.: identificazione ai sensi della IUPAC, n. CAS, formula grezza e di struttura, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: n. DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazione commerciale); prove analitiche relative alla composizione dei tensioattivi;

— il tonnellaggio esatto del prodotto immesso sul mercato (alla data del 1° marzo relativamente all'anno precedente);

— il calcolo dettagliato dei criteri;

— una relazione riassuntiva sulla purezza degli enzimi secondo quanto previsto al punto 4 dell'allegato alla presente decisione e un certificato che attesti l'assenza di organismi presenti di produzione;

— una dichiarazione che:

  — il prodotto non contiene il tensioattivo alchilfenoletossilato (APEO), le essenze che contengono composti azotati aromatici riportati nell'appendice II, l'agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, teratogeni e mutageni, secondo le definizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE,

  — i fosfonati non superano 0,2 g/lavaggio.

1.2. **Prova di rendimento del lavaggio**

Il richiedente deve presentare all'organismo competente i risultati della prova di rendimento del lavaggio.

1.3. **Apparecchiature per il dosaggio, imballaggio e informazione dei consumatori**

Per dimostrare il rispetto dei requisiti summenzionati l'organismo competente chiede al richiedente di inviare confezioni del prodotto e misurini per il dosaggio relativi al prodotto in questione.

Nel caso vi siano differenze legate ai diversi mercati nazionali e imballaggi di diverse dimensioni, verranno richiesti tutti i dati relativi.

1.4. **Richiesta di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i detersivi**

L'organismo competente nazionale può effettuare un controllo sul sito della ditta richiedente e visitare gli impianti di produzione di imballaggio.

L'organismo competente deve garantire che le richieste siano presentate conformemente alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 880/92 e che rispettino i requisiti procedurali.

Appendice IV

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

APEO: (Alkyl phenol ethoxylates) Alchilfenoletossilato

BCF: (Bioconcentration factors in fish) Fattori di bioconcentrazione nei pesci

CEN: Comitato europeo di normalizzazione

DIN: Deutsches Institut für Normung

EO: (Ethoxy groups) Gruppi etossilici

EC_{50}: (Effect concentration) Concentrazione con effetti (concentrazione alla quale per il 50 % degli organismi di prova si rileva un effetto in un tempo dato)

ECETOC: Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche

EDTA: Etilendiamminatetracetato

EN: Norma europea

FC: Fattore di correzione

H_{EXCL}: (Exclusion Hurdle) Soglia di esclusione

IUPAC: Unione internazionale della chimica pura e applicata

ISO: Organizzazione internazionale di normalizzazione

LTE: (Long-term effect) Effetti a lungo termine

LC_{50}: (Lethal concentration) Concentrazione letale (concentrazione alla quale il 50 % degli organismi di prova presentano effetti letali in un tempo dato)

LF: Fattore di carico

NOEC: (No Observed Effect Concentration) Concentrazione priva di effetti osservati (in una prova cronica)

P_{OW}: Rapporto di distribuzione ottanolo/acqua

QSAR: (Quantitative structure activity relationships) Relazioni quantitative struttura-attività

RB: (Ready biodegradability) Biodegradabilità rapida

STPP: (Sodium tripolyphosphate) Tripolifosfato di sodio

THOD: (Theoretical oxygen demand) Fabbisogno teorico di ossigeno

UF (Uncertainty factor) Fattore di incertezza

VCD_{TOX}: Volume critico di diluzione (tossicità)

WF: (Weighting factor) Fattore di ponderazione